

CAPITOLATO SPECIALE

“Espletamento dei servizi finanziari relativi alla concessione di due mutui”

❖ Art. 1 – Oggetto

Oggetto del presente capitolato è la regolamentazione delle condizioni per l'espletamento di tutti i servizi relativi alla concessione di due mutui passivi a tasso fisso o variabile finalizzati all'estinzione anticipata senza penali ai sensi dell'art.41 legge 448/01, di una quota fino all'80% del debito residuo di alcuni mutui in essere con la Cassa Depositi e Prestiti della seguente Amministrazione, stipulati in data successiva al 31 dicembre 1996 e facenti riferimento alla circolare 1232/1999 della Cassa DD.PP. SpA:

• COMUNE DI VENEZIA

L'assunzione dei mutui da parte dell'ente locale è soggetta alla normativa di cui agli articoli 202 e seguenti del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle altre disposizioni che regolano l'indebitamento degli Enti Locali

❖ Art. 2 – Importo complessivo dei mutui concedibili

L'importo complessivo massimo del mutuo è di euro **6.444.000,00** (seimilioniquattrocentoquarantaquattromila/00) così suddivisi:

mutuo “1” importo massimo di euro 2.604.000,00

mutuo “2” importo massimo di euro 3.840.000,00

Ciascun Istituto Bancario può presentare indistintamente offerta o per ambedue i mutui o anche per uno solo di essi, e per ognuno di tali mutui potrà presentare offerta o per un mutuo a tasso fisso, o per un mutuo a tasso variabile o per ambedue le soluzioni secondo le modalità di cui all'art.14 del presente Capitolato.

❖ Art. 3 – Vincoli di cui al D.M. 16.06.2015 ed all'art. 31, comma 26, lett. c) della L. 183/2011.

Il Comune informa che è in corso di valutazione l'applicabilità o meno al procedimento in questione delle norme di cui al D.M. 16.06.2015 in materia di tasso massimo applicabile alle operazioni di indebitamento effettuate dagli enti ai sensi dell'art. 22, comma 2, del Decreto Legge 2 marzo 1989 n. 66, e dei vincoli di indebitamento per gli enti locali che non hanno rispettato il patto di stabilità ai sensi dell'art. 31, comma 26, lett. c) della L. 183/2011.

La determinazione del Comune verrà resa nota mediante pubblicazione nel sito comunale alla pagina dedicata alla gara in questione entro le ore 12 del settimo giorno antecedente il termine ultimo di presentazione delle offerte.

In particolare:

ALLEGATO A

a) qualora il Comune valuti come non applicabili al procedimento in questione le norme indicate, il singolo lotto (mutuo) verrà aggiudicato al soggetto che avrà offerto lo spread inferiore sul tasso fisso;

b) qualora il Comune valuti come applicabile al procedimento in questione il limite di tasso cui al D.M. 16.06.2015, la gara in oggetto sarà disciplinata dalle seguenti regole:

1) verranno redatte due graduatorie, una per le offerte per il tasso fisso ed una per le offerte del tasso variabile;

2) qualora il miglior spread sul tasso fisso offerto rispetti il tasso massimo di cui al D.M. 16.06.2015, si procederà ad aggiudicare al soggetto che ha offerto lo spread minore;

3) qualora il miglior spread sul tasso fisso offerto non rispetti il tasso massimo di cui al D.M. 16.06.2015, la gara deve intendersi come finalizzata alla formazione di una graduatoria costituente titolo di precedenza per gli istituti bancari che hanno formulato offerta sul tasso fisso, per effettuare eventuale offerta migliorativa successiva a pareggio del tasso fisso massimo fissato dal D.M. 16.06.2015;

4) qualora nessun Istituto di cui alla precedente graduatoria indicata al numero 3, presenti offerta anche migliorativa sul tasso fisso che rispetti il tasso fisso massimo di cui al D.M. 16.06.2015, verrà presa in esame la graduatoria sul tasso variabile;

5) qualora il miglior spread sul tasso variabile offerto rispetti il tasso massimo di cui al D.M. 16.06.2015, si procederà ad aggiudicare al soggetto che ha offerto lo spread minore;

6) qualora il miglior spread sul tasso variabile offerto non rispetti il tasso massimo di cui al D.M. 16.06.2015, la gara deve intendersi come finalizzata alla formazione di una graduatoria costituente titolo di precedenza per gli istituti bancari che hanno formulato offerta sul tasso variabile, per effettuare eventuale offerta migliorativa successiva a pareggio del tasso variabile massimo fissato dal D.M. 16.06.2015;

c) qualora il Comune valuti come applicabile al procedimento in questione il vincolo alla contrazione di mutui di cui all'art. 31, comma 26, lett. c) della L. 183/2011 per gli enti locali che non hanno rispettato il patto di stabilità, la procedura verrà interrotta e non si darà corso alle successive fasi.

❖ Art. 4 – Valuta

Euro

❖ Art. 5 - Subappalto

E' vietata la cessione dei contratti, nonché ogni altra forma di subappalto

❖ Art. 6 – Modalità di perfezionamento

La stipula dei contratti di mutuo dovrà avvenire, sulla base della richiesta dell'ente (a mezzo fax), non prima di 35 giorni lavorativi bancari dall'invio dell'ultima comunicazione di provvedimento di aggiudicazione definitiva (art. 11 c. 10 D.Lgs. 163/2006) e comunque entro il 31/12/2015.

La Banca avrà cura di inviare al Comune, entro 10 giorni lavorativi bancari dalla data di ricevimento della relativa richiesta, la documentazione e le informazioni necessarie a predisporre la determina di perfezionamento dei mutui nonché, con congruo anticipo rispetto alla data prescelta di stipula, gli schemi di delegazione di pagamento e l'eventuale altra documentazione necessaria.

❖ **Art. 7 – Modalità di ammortamento dei mutui**

Il pagamento delle rate dovrà avvenire alle scadenze del 30 Giugno e del 31 Dicembre. La decorrenza dell'ammortamento è fissata al 1° gennaio dell'anno successivo alla data di stipula dei rispettivi contratti. L'erogazione dell'importo di entrambi i mutui avverrà in unica soluzione con valuta pari alla data di decorrenza dell'ammortamento. Prima di tale data è facoltà dell'ente, in relazione alle proprie esigenze di spesa, richiedere all'Istituto aggiudicatario l'effettuazione di eventuali erogazioni totali o parziali a valere sui mutui in oggetto. A tal fine, la banca dovrà garantire l'erogazione dell'importo entro 5 giorni lavorativi dalla data di ciascuna richiesta di erogazione.

❖ **Art. 8 – Modalità di calcolo degli interessi di preammortamento**

Ai sensi dell'art. 204, comma 2, lett. D del D.Lgs. 267/2000, unitamente alla prima rata di ammortamento dei mutui cui si riferiscono devono essere corrisposti gli eventuali interessi di preammortamento alle stesse condizioni di tasso indicate nell'articolo 14. Su tali interessi non è ammessa la capitalizzazione.

❖ **Art. 9 – Servizi e spese d'istruttoria**

Assistenza gratuita nella gestione di tutti i servizi relativi al perfezionamento dei contratti di mutuo e quindi assenza di spese a qualsiasi titolo addebitate al Comune.

❖ **Art. 10 – Modalità di arrotondamento**

I tassi di interesse nominali risultanti dai parametri di riferimento posti a base di gara maggiorati dello *spread* saranno arrotondati al millesimo di punto percentuale più vicino.

❖ **Art. 11 – Costi relativi alla stipula dei mutui**

Le spese di stipula dei contratti di mutuo sono a carico dell'Istituto Mutuante.

❖ **Art. 12 – Durata dell'incarico**

L'incarico avrà inizio dalla data di comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione. Il termine ultimo sarà rappresentato dal verificarsi di una delle seguenti circostanze alternative:

- a) avvenuta concessione da parte dell'aggiudicatario dell'importo complessivo del mutuo per euro 6.444.000,00;
- b) raggiungimento del termine del 31/12/2015.

❖ **Art. 13 – Garanzie**

A garanzia delle obbligazioni assunte con i contratti di mutuo, l'ente Mutuatario dovrà rilasciare all'Istituto Mutuante, Delegazione di Pagamento a valere sulle entrate afferenti ai primi 3 titoli del bilancio ai sensi e per gli effetti degli artt. 206 e 220 del D.Lgs. 267/2000.

❖ **Art. 14 – Tipologia di mutuo**

I mutui dovranno avere le seguenti caratteristiche:

➤ **Durata del Piano di Ammortamento:**

Mutuo “1” scadenza 31.12.2021: piano di ammortamento con durata 6 anni ed a rate:

- semestrali costanti posticipate con metodo Francese (quote capitale crescenti) se a tasso fisso;
- semestrali costanti posticipate con metodo Francese calcolando la quota capitale sulla base del tasso iniziale, mantenendola invariata per tutta la durata del piano e quindi ricalcolando i soli interessi in occasione di ogni singola scadenza; I

Mutuo “2” scadenza 31.12.2023: piano di ammortamento con durata 8 anni ed a rate:

- semestrali costanti posticipate con metodo Francese (quote capitale crescenti) se a tasso fisso;
- semestrali costanti posticipate con metodo Francese calcolando la quota capitale sulla base del tasso iniziale, mantenendola invariata per tutta la durata del piano e quindi ricalcolando i soli interessi in occasione di ogni singola scadenza; I

➤ **Tasso:**

Se tasso fisso:

Mutuo “1” scadenza 31.12.2021 : Tasso fisso nominale annuo (30/360)

Mutuo “2” scadenza 31.12.2023: Tasso fisso nominale annuo (30/360)

Per tasso fisso nominale annuo deve intendersi il tasso fisso complessivo finito applicato all'operazione di indebitamento, così determinato:

- Mutuo “1”: Interest Rate Swap 5 anni + spread offerto in sede di gara;
- Mutuo “2”: Interest Rate Swap 7 anni + spread offerto in sede di gara.

Per Interest Rate Swap si intende in tasso lettera verso EURIBOR a 6 mesi fissato a Francoforte alle ore 11.00 del giorno precedente la stipula del contratto e riportato alla pagina ISDAFIX2 del circuito Reuters, colonna EURIBOR BASIS – EUR.

Se tasso variabile:

Mutuo “1” scadenza 31.12.2021 : Tasso Euribor 6 mesi più spread offerto in sede di gara (30/360)

Mutuo “2” scadenza 31.12.2023: Tasso Euribor 6 mesi più spread offerto in sede di gara (30/360)

Il tasso Euribor sei mesi sarà rilevato due giorni lavorativi antecedenti i la data di decorrenza di ciascun periodo di interessi alla pagina EURIBOR 01 del circuito Reuters.

➤ **Estinzione anticipata:**

ALLEGATO A

Possibile per l'Ente Mutuatario senza penali, con preavviso a mezzo raccomandata postale all'istituto mutuante di almeno 60 giorni lavorativi bancari e trascorsi di norma 18 mesi dalla data di stipula, salvo facoltà dell'istituto di consentire l'estinzione anche prima di tale termine. Qualora l'estinzione avvenga durante la fase di ammortamento la stessa dovrà avvenire in coincidenza con il pagamento della rata semestrale di interesse.

L'Ente mutuatario ha la facoltà di estinguere uno o entrambi i mutui con rifusione all'Istituto Mutuante – a titolo di indennizzo e nel solo caso di mutui a tasso fisso – di una somma pari al differenziale, se positivo, tra gli importi delle rate residue dei rispettivi piani dei pagamenti dei mutui (detto A) e i corrispondenti importi delle rate di un teorico finanziamento (detto B) avente le medesime caratteristiche di importo, di durata e di modalità di rimborso della residua parte del mutuo (detto A), da estinguere anticipatamente, e calcolato ad un tasso di interesse pari all'Interest Rate Swap ("bid") sull'Euro a sei mesi, quotato per scadenza corrispondente a quella finanziaria residua equivalente del prestito stesso, e rilevato con valuta 15 giorni lavorativi bancari antecedenti la data di estinzione anticipata (attualmente pagine TTST1 del circuito Reuters, colonna "bid")

❖ Art. 15 – Decorrenza dell'ammortamento

Mutuo "1" scadenza 31.12.2021: a partire dall'01.01.2016, e quindi prima rata al 30.06.2016 ed ultima rata al 31.12.2021.

Mutuo "2" scadenza 31.12.2023: a partire dall'01.01.2016, e quindi prima rata al 30.06.2016 ed ultima rata al 31.12.2023.

❖ Art. 16 – Periodo di preammortamento

Per entrambe le scadenze, dalla data di stipula al 31.12.2015

❖ Art. 17 – Dichiarazione di conformità alla normativa

Il Dirigente del Comune incaricato della stipula del contratto rilascerà alla banca per ogni singolo mutuo una dichiarazione di conformità alla normativa secondo lo schema allegato al presente Capitolato.

❖ Art. 18 – Disposizione finale

In ogni caso:

- Il contratto verrà sottoscritto solo in presenza di un tasso (fisso o variabile) applicabile alle operazioni in questione che consenta il rispetto dei limiti di cui all'art. 41, comma 2, della L. 448/2001 e comunque in caso di tasso fisso:
 - Per il mutuo "1" inferiore allo 5,90%;
 - Per il mutuo "2" inferiore allo 5,70%.
- Entro il termine tassativo del 31.12.2015, il Comune con propria insindacabile valutazione, si riserva la possibilità di non procedere ad alcuna stipula, senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dell'aggiudicatario.